**IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Circolare 1/2015

**OGGETTO: Modalità di pubblicazione in “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e “ALBO ON LINE” di dati sensibili**

In data 15 Maggio 2014 il Garante della Privacy ha pubblicato le L**inee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici**

 Le suddette Linee Guida assorbono e completano la disciplina del d lgs n33/2013 ed in particolare quella riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione "... sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ….” ex art. 26 e 27 del citato decreto.

 Occorre ricordare che **l'art. 26, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013** stabilisce l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione "delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro". Tale pubblicazione "***costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario*".**

Per le predette pubblicazioni è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni:

 a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

 b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

**Occorre tuttavia individuare alcuni limiti all'obbligo di pubblicazione di tali atti:**

1. *E' esclusa la pubblicazione dei* ***dati identificativi*** *delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni idonee a rivelare l****o stato di salute;*** *è vietata pertanto la diffusione di qualsiasi dato o informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.*
2. *E' esclusa la pubblicazione dei* ***dati identificativi*** *delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare i****nformazioni relative alla situazione di disagio economico sociale.***

**I dati identificativi sono: nome e cognome**

 L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici descritti deve essere coordinato con le disposizioni ex DPR n 118/2000 che regolano la predisposizione dell'

**ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA**

Per la pubblicazione di tale albo (con cui si assolve all'obbligo di pubblicazione ex art. 27 dlgs 33/2013) si devono osservare le medesime modalità ed eccezioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra.

 Tale indicazione è rinvenibile nelle L**inee guida del Garante privacy in materia di trattamento di dati personali effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici** del 15 maggio 2014 ( paragrafi n 9.e; n 9.e.i pagine 26-30 )

Inoltre per quanto riguarda la pubblicazione di atti e documenti all'

**ALBO PRETORIO ON LINE**

prima di mettere a disposizione sul sito atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre verificare se la normativa di settore preveda espressamente tale obbligo

 Laddove si riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

 Ciò in considerazione del fatto che occorre sempre ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento, quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

 Si evidenzia che una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione (es. per le deliberazioni 15 gg ex art. 124 dlgs 267/2000), non è più possibile diffondere dati personali negli stessi contenuti; si determinerebbe, infatti, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi. Ad esempio, la permanenza nel web di dati personali contenuti nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di quindici giorni, previsto dall'art. 124 del citato d. lgs. n. 267/2000, può integrare una violazione del Codice privacy, laddove non esista un diverso parametro legislativo o regolamentare che preveda la relativa diffusione.

 Con riguardo alla pubblicità **degli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali**, di concorsi e selezioni pubbliche e di altri procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie, restano salve le normative di settore che ne regolano tempi e forme di pubblicità (es. per gli enti locali, affissione all'albo pretorio on line). Tale regime di conoscibilità, assolve alla funzione di rendere pubbliche le decisioni adottate dall'ente pubblico anche al fine di consentire agli interessati l'attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità delle procedure concorsuali o selettive.

Anche in tali ipotesi devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati. Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio), né quelli concernenti le condizioni di salute degli interessati ivi compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Si raccomanda una scrupolosa applicazione delle norme in oggetto perché la loro inosservanza espone l'Ente a sanzioni pecuniarie anche rilevanti da parte del Garante della Privacy

 ***Dott.ssa Norida Di Maio***

 ***Responsabile della Trasparenza***